

■ SERIE GUIDE "CHE FARE SE..."

# L'INTERRAMENTO DELLE SPOGLIE



## IL CANE E LA MORTE



APACA  
ASSOCIAZIONE ODV

Le spoglie degli animali da compagnia sono classificate fra i sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione – materiale di categoria 1 ovvero sottoprodotto ad elevato rischio – e, perciò, devono essere smaltite mediante incenerimento, presso impianti a bassa capacità e conformi ai requisiti igienici e di funzionamento che la normativa stabilisce al fine di prevenire i rischi per la salute umana o animale.

Soltanto come deroga, l'autorità sanitaria può permettere che le spoglie degli animali da compagnia siano eliminate direttamente come rifiuti mediante interrimento in aree appositamente individuate o in terreni di proprietà di privati cittadini e a condizione che sia escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva o infestazione trasmissibile a uomini o animali.

Per ottenere l'autorizzazione all'interrimento dell'animale in terreno di proprietà il cittadino deve presentare domanda di nullaosta al Sindaco, esibendo un certificato medico veterinario che escluda potenziali rischi sanitari legati a malattie trasmissibili.

In tema di seppellimento delle spoglie degli animali da compagnia, l'alternativa all'interrimento in un terreno privato è l'inumazione in un cimitero per animali.

Non possono, invece, essere mai interrate le carcasse di animali provenienti da ambulatori veterinari, poichè sono classificate fra i



rifiuti speciali a rischio di residui farmacologici e devono essere smaltite esclusivamente mediante termodistruzione presso impianti autorizzati.

Il riferimento normativo per lo smaltimento e l'eventuale seppellimento degli animali da compagnia è il Regolamento CE n. 1774 del 2002 che è stato sostituito nel 2009 dal Regolamento CE n. 1069, le cui regole sono rapportate al rischio ambientale connesso allo smaltimento e all'eventuale seppellimento. Sul piano nazionale il riferimento è all' Accordo Stato Regioni del 1° luglio 2004, che ha definito le linee guida applicative del regolamento comunitario, diversamente recepite poi a livello regionale e locale.

E' così che nel territorio della Regione Veneto lo smaltimento tramite sotterramento delle carcasse degli animali da compagnia è consentito anche in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (i cd. cimiteri per animali): nel 2018 la giunta regionale ha precisato che il sotterramento deve essere effettuato in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedere alla carcassa.



# L'interramento delle spoglie

RICHIEDE IL NULLA  
OSTA

E' UNA PRATICA CONSENTITA MA  
SEMPRE MENO UTILIZZATA

## la regola

Le spoglie degli animali da compagnia sono considerate sottoprodotto ad elevato rischio e vanno smaltite mediante incenerimento presso impianti autorizzati

## la deroga

L'interramento è consentito e autorizzato dal sindaco solo come deroga e a condizione che sia escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva o infestazione

## il cimitero per gli animali

è consentito l'interramento ma non la tumulazione in cimiteri per animali d'affezione autorizzati

01

## l'interramento in terreno privato

per ottenere l'autorizzazione all'interramento dell'animale in terreno di proprietà il cittadino deve presentare domanda di nullaosta al Sindaco

02

## il divieto

le carcasse provenienti da ambulatori veterinari sono classificate rifiuti speciali a rischio di residui farmacologici e devono essere smaltite solo mediante termodistruzione presso impianti autorizzati

l'eliminazione incontrollata della carcassa è punita con la sanzione amministrativa da 8.000 a 28.000 euro in applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009

created by Apaca Odv

## ■ SERIE GUIDE "CHE FARE SE..."

Le guide sono messe a disposizione dall'Associazione APACA per integrare e non sostituire le indicazioni fornite dal veterinario di fiducia o da altri professionisti



APACA  
ASSOCIAZIONE ODV

"La vita dei cani è troppo breve. Questa è la loro unica, vera colpa"  
(Agnes Sligh Turnbull – scrittrice statunitense)